



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI BERGAMO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE PETRIS	PIERO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	DIANA	PASQUALE	Giudice
<input type="checkbox"/>	MANNELLA	GIUSEPPE ADRIANO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 55/2018 depositato il 16/01/2018
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B~~200737-2017~~ IRPEF-ADD.REG. 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B~~200737-2017~~ IRPEF-ADD.COM. 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B~~200737-2017~~ IRPEF-ALTRO 2013 contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

~~_____~~

- sul ricorso n. 317/2018 depositato il 11/04/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9F01B~~200737-2017~~ IRAP 2013 contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BERGAMO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 55/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

16/10/2018 ore 09:00

N°

538/18

PRONUNCIATA IL:


16 OTT. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16 OTT. 2018

Il Segretario

IL SEGRETARIO
Municipia Tributaria





(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 55/2018 (riuni)

UDIENZA DEL

18/10/2018 ore 0



Fatto

Sulla scorta di un processo verbale di constatazione redatto da propri funzionari all'esito di una verifica fiscale generale eseguite nei confronti della _____, l'Agenzia delle entrate di Bergamo emetteva, in relazione all'anno di imposta 2013, nei confronti di detta società, un avviso di accertamento, con il quale le contestava, tra l'altro, l'omessa contabilizzazione di ricavi per complessivi euro 108.158,00 richiedendo le conseguenti maggiori imposte, oltre sanzioni ed interessi.

Secondo l'ufficio nell'anno in questione la società aveva omesso di dichiarare ricavi presuntivamente determinati, per euro 77.202,00, nonché ulteriori ricavi per euro 30.956,05 conseguiti in relazione a 12 servizi funebri non fatturati.

Con separato avviso di accertamento l'Agenzia delle entrate rettificava anche il reddito d'impresa dichiarato per il 2013 dal signor _____, socio unico della _____ S.r.l., la quale aveva optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli artt. 115 e 116 Tuir.

Avverso detti avvisi hanno proposto distinti ricorsi la società ed il suo socio unico, muovendo entrambi medesime censure all'operato dell'amministrazione finanziaria, essenzialmente imperniate sul rilievo della sostanziale inconcludenza della pretesa erariale, poiché frutto di approssimazioni e deduzioni del tutto inidonee a supportare il ritenuto occultamento di ricavi imponibili.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Bergamo, ha contestato la fondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto con il favore delle spese.

Disposta la riunione dei procedimenti, la controversia è stata trattenuta per la decisione al termine di discussione in pubblica udienza.

Diritto

1) Ricavi non contabilizzati e non dichiarati per un imponibile di euro 77.202,00

I ricavi in questione sono stati ricostruiti dall'ufficio presuntivamente in base a dei rilievi compendiabili nelle seguenti proposizioni.

Elemento essenziale nella quasi totalità dei servizi funebri forniti dalla società ricorrente è il prodotto "cotano".

Del raffronto dei prezzi di acquisto e di vendita dei cofani emerge una significativa differenza circa il margine di profitto conseguito dalla società in relazione alle loro varie tipologie; il ricarico applicato sul prezzo dei cofani è risultato infatti inversamente proporzionale al loro costo di acquisto, passando dal 195% per i cofani acquistati ad un prezzo inferiore ai 400 euro al 119% per i cofani con prezzo di acquisto superiore ai 600 euro.

Di qui l'esigenza di una più congrua determinazione dei ricavi, applicando al complessivo costo di acquisto dei cofani (euro 140.893,00) una percentuale di ricarico del 160%, pari alla media dei ricavi afferenti ai vari tipi di cofano oggetto di acquisto.

Da ciò è conseguita una quantificazione dei ricavi presunti in euro 366.322 (euro 140.893 x 160%), a fronte di ricavi dichiarati pari ad euro 289.120,00, con recupero tassazione della differenza (euro 77.202,00).

Una simile ricostruzione presuntiva dei ricavi appare però non corretta in quanto fondata sulla impropria enfaticizzazione di un unico dato - il ricarico applicato sui prezzi di vendita dei feretri - che non è certo rappresentativo dell'intero valore dell'attività svolta dalla società. La quale non si limita a vendere dei cofani, ma, come giustamente osservato dalla sua difesa, rende un servizio funebre compaginato, di regola, anche da numerose, ulteriori prestazioni (preparazione della salma, suo trasporto, disbrigo pratiche burocratiche, affissione manifesti, organizzazione del rito funebre, tumulazione, inumazione o cremazione della salma, allestimento di lastre per il loculo) che influenzano in misura preponderante il complessivo corrispettivo fatturato. Dato, quest'ultimo, documentalmente attestato dalle fatture prodotte, da cui risulta che l'incidenza del prezzo del feretro sull'ammontare dell'intero servizio funebre fatturato è mediamente non superiore al 20-30%.

Il diverso ricarico applicato in relazione alle diverse tipologie di cofani appare inoltre rispondere ad una ragionevole logica commerciale: essendo infatti il numero dei cofani di costo più elevato notevolmente inferiore a quello dei cofani di minor pregio, maggiormente richiesti dalla clientela, corrisponde ad un legittimo interesse della società cercare di favorirne la vendita applicando su di essi una più contenuta maggiorazione rispetto al loro prezzo di acquisto.

Il recupero fin qui esaminato va pertanto annullato

2) Ricavi non contabilizzati e non dichiarati per un imponibile di euro 30.956,04

La rilevata assenza di un dettaglio di magazzino con l'indicazione delle quantità per ogni tipologia di bene/prodotto costituenti rimanenze e la conseguente impossibilità sia di un controllo in merito alla movimentazione della merce in giacenza, sia di verificare la concordanza tra i beni ceduti e quelli acquistati e/o prelevati dal magazzino ha indotto l'ufficio ad effettuare uno scrutinio circoscritto agli acquisti ed alle cessioni documentate da fattura ricevute ed emesse nel corso dell'anno.

Essendo poi emerso da tale riscontro che la società nell'anno 2013 aveva acquistato 202 cofani funebri, contabilizzandone in vendita solo 190, l'ufficio, ritenendo tale ultimo dato non attendibile, poiché non corredato da un adeguato dettaglio di magazzino, ha considerato i cofani acquistati nel 2013 come venduti nel medesimo periodo d'imposta ed ha attribuito la differenza della relativa somma algebrica, pari a 12 cofani, in via presuntiva, alla effettuazione di 12 servizi funebri non fatturati, recuperando a tassazione conseguenti ricavi non contabilizzati per euro 30.956,0.

Anche tale recupero non è però condivisibile e va quindi annullato.

Come puntualmente documentato dalla ricorrente, per ogni servizio funebre effettuato sussistono in capo all'esercente specifici obblighi nei confronti dell'autorità comunale interessata dall'evento, alla quale deve essere consegnato, in ossequio al disposto dell'articolo 36 del regolamento regionale n.6/2004 in materia di attività funebri e cimiteriali, un apposito verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, adempimento che rende praticamente impossibile l'effettuazione di servizi funebri "in nero".

Discende da quanto fin qui osservato che il ricorso della società ricorrente deve essere integralmente accolto; per l'effetto meritevole di accoglimento è pure il ricorso proposto dal suo socio unico, sig. ~~REDACTED~~ ~~G. REDACTED~~

La particolarità della vicenda rende opportuna la compensazione delle spese di lite tra le parti.

PQM

La commissione accoglie i ricorsi. Compensa tra le parti le spese di lite.

Bergamo, 16 ottobre 2018

Il presidente egt.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
ESISTENTE AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO
26 OTT. 2018
Bergamo,

IL SEGRETARIO
Maucilia Tanti